



Comune di Caneva
Provincia di Pordenone

Approvato con delibera C.C. n. 67 del 25.10.2010

- TITOLO I: Principi generali, programmi e caratteri distintivi
- TITOLO II: Istituti di garanzia e partecipazione
- TITOLO III: L'Ordinamento istituzionale del Comune
- TITOLO IV: L'ordinamento amministrativo del Comune

* PREAMBOLO STORICO *

Caneva è centro pedemontano del Friuli Occidentale. Il suo territorio, di circa 42 km², è situato ai piedi dell'altopiano del Cansiglio e comprende le frazioni di Fiaschetti, Fratta, Sarone e Stevenà.

Resti litici di un accampamento di cacciatori, ritrovati nella foresta del Cansiglio presso il "Bus Della Lum" e risalenti a circa 13.000 anni fa, costituiscono la prima testimonianza



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

della presenza dell'uomo sul territorio comunale, dimostrando come questo, proprio per la sua particolare conformazione morfologica, abbia da sempre costituito un habitat ideale per l'insediamento umano.

Altrettanto importante e databile al Neolitico - tra il 5500 e il 4500 a.C. - è il villaggio palafitticolo di notevoli dimensioni situato alle sorgenti del fiume Livenza (zona denominata Palù), che risulta essere uno tra i maggiori e dei più longevi in Europa.

Successivamente sorgono due castellieri, uno sul Colle di San Martino (ceramiche e ritrovamenti databili al 1500 a.C.) ed uno sullo sperone roccioso del Col de Fèr, quest'ultimo poi sede di una comunità agricolo-militare romana e presidio della via che, da Aquileia-Concordia, passando per la pedemontana, saliva fino all'Alpago e quindi al Norico.

È senz'altro questo il primo agglomerato abitativo, al quale con ogni probabilità risale l'origine del toponimo "Caneva" (anticamente Cànipa o Càniba), che indica "deposito di cereali, viveri ed armi, in uso alla guarnigione romana".

Dopo la caduta dell'Impero Romano, il sito diviene torre di guardia longobarda, testimonianza evidente di una felice integrazione con la popolazione locale di questo popolo, tale da rimanere nel ceppo genetico; con tutta probabilità, proprio ai Longobardi si deve anche la costruzione della prima chiesa, dedicata a Gesù Cristo, Santissimo Salvatore.

La vera comunità prende però forma verso l'anno 1000, quando gli abitanti della pianura e dei colli, per sfuggire alle numerose e tremende invasioni barbariche, fra cui soprattutto quelle dei temuti Ungari, cingono di mura il borgo, incastellandolo con il mastio e l'annessa chiesa di San Tomaso.

Nel 1034, a seguito della concessione dell'Imperatore Corrado II "il Salico", Caneva entra nell'orbita del Patriarcato di Aquileia (1034-1419). Nei secoli successivi è spesso oggetto di ricorrenti attacchi da parte dei Trevigiani e dei loro alleati, con i quali, nel 1164, non potendo più contare sull'appoggio delle indebolite forze patriarcali, Caneva viene costretta ad un trattato di alleanza militare - peraltro di breve durata - sottoscritto da tre suoi consoli (Variante, Volderico e Maldenunzio). Con tale accordo si garantiva il diritto di dissociazione in caso di guerra tra Treviso ed il Patriarcato del Friuli. Nel 1177 il borgo viene assediato per quindici giorni dagli stessi Trevigiani, che operano ogni sorta di violenza e devastazione. Nei secoli successivi Caneva viene spesso coinvolta nella politica aggressiva di questi ultimi, ma si mantiene sempre fedele, anche nei momenti più difficili, al Patriarcato del Friuli.

Il motivo di tanto interesse da parte dei Trevigiani va ricercato nell'ampiezza del territorio sottoposto alla giurisdizione castellana che, oltre all'attuale, comprendeva anche le odierne comunità di San Michele, Ronche, Nave, San Giovanni del Tempio, Ranzano, Vigonovo e Orzaie.

Caneva ricorda con orgoglio di essere stato uno dei pochi "comuni liberi" che al Parlamento Patriarcale Friulano inviava un rappresentante eletto direttamente dal Consiglio della Comunità, a differenza di altre realtà, rappresentate da un nobile o da un prelado.

Altra prerogativa, che bene illustra il ruolo storico del comune, è la custodia delle tre più



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

importanti "fiere libere" della zona: quella di Santa Croce o del Rovere (14 settembre, riservata agli animali di grossa taglia), quella di San Martino (11 novembre, nella quale si commerciavano i prodotti della terra) e quella, ben più famosa, di San Lorenzo (10 agosto), poi nota come la "Fiera dei Osèi" di Sacile, che ospitava volatili ed animali da cortile. Un documento del 1274 afferma che queste fiere erano gestite "ab immemorabili" da Canevesi, probabilmente sin dall'epoca longobarda.

Il 23 agosto 1419, dopo un breve assedio, Caneva si arrende a Venezia, nonostante nel 1411 si fosse donata "con formale atto di dedizione": inizia così il periodo della Serenissima Repubblica Veneta (1419-1797). Il borgo incastellato, dopo l'ultima invasione dei Turchi (1501), non aveva più ragione di esistere e così, invertendo il fenomeno avvenuto 5 secoli prima, verso il secolo XVIII i suoi abitanti iniziano progressivamente a scendere dal colle, consolidando le comunità di Stevenà, Fratta, Vallegghèr, Pràdego e Sottocolle (oggi Fiaschetti) e, in maniera minore, anche Sarone.

Con la caduta della Serenissima, alla parentesi napoleonica segue il periodo austro-ungarico (1797-1866), durante il quale Caneva viene integrata nel Regno Lombardo-Veneto. A quest'epoca risalgono le prime notizie sull'attività estrattiva industrializzata, che da allora caratterizzerà la storia, l'economia e il paesaggio della zona.

Durante la dominazione austriaca l'emigrazione, talvolta anche solo stagionale, si indirizza verso i diversi territori dell'Impero, mentre assolutamente diversa, perché senza ritorno, è invece quella che dal 1870 fino agli anni 1960/70 vede molti Canevesi partire verso i paesi europei, le Americhe, l'Australia e l'Africa del Sud.

Per contro, in luogo, intorno agli anni 1860-1870, nascono le due filande di Stevenà e Caneva che costituiscono una delle maggiori fonti di reddito locale, diventando traino di un sistema agricolo-industriale nuovo per la zona, introducendo uno dei primi esempi di lavoro dipendente ed organizzato femminile.

Nel 1866 Caneva, che faceva parte della Provincia di Udine, viene unita al Regno d'Italia.

Le vicende belliche degli ultimi due conflitti mondiali segnano per la comunità momenti difficili, soprattutto a seguito dell'invasione austro-tedesca del 1917, conseguente alla disfatta di Caporetto, nella Prima Guerra Mondiale. La situazione di crisi post-bellica si aggrava con il successivo travagliato periodo fascista, preludio alla Seconda Guerra Mondiale, nella quale molti cittadini perdono la vita su campi di battaglia tristemente celebri.

L'infausto epilogo del periodo culmina con il riscatto nella lotta di Liberazione, particolarmente attiva nel territorio, il quale subisce angherie d'ogni tipo a causa della guerra fratricida.

Importante è cogliere come l'attribuzione di ben due medaglie d'oro al Valor Militare e 17 d'argento siano testimonianza dei valori civili e morali dei suoi cittadini.

Dal 1968 amministrativamente Caneva è parte della Provincia di Pordenone, inserita nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

- Autori vari: CANEVA, (a cura di G.P. Gri), Società Filologica Friulana, Udine 1997;
- Autori vari: IL PALU' ALLE SORGENTI DEL LIVENZA: RICERCA ARCHEOLOGICA E TUTELA AMBIENTALE, Comunità Pedemontana del Livenza, 1999;
- Autori vari: SACILE, Società Filologica Friulana, 1966;
- Autori vari: SCOATINE; INGROPINE, MISTRE, vita e lavoro nelle filande di Caneva; storia di un'attività scomparsa (a cura di C. Zoldan), Comune di Caneva, 2010;
- Autori vari: SITI ARCHEOLOGICI DELL'ALTO LIVENZA (a cura di S. Pettarin e Nicoletta Rigoni), Comunità Pedemontana del Livenza, 1992;
- P.P. Brescacin (a cura di), SUI SENTIERI DELLA RESISTENZA IN CANSIGLIO, Ufficio per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea del Vittorinese, 1998;
- G. Chiaradia, in CANEVA; TEMPI E LUOGHI DELLA MEMORIA (a cura di L. Borin), Pro Castello Caneva, 1993;
- S. Chiarotto, LA PROVINCIA DI PORDENONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA, Edizioni Concordia Sette, 1989;
- G.C. Corbanese, IL FRIULI, TRIESTE E L'ISTRIA dalla Preistoria alla caduta del Patriarcato di Aquileia, Del Bianco Editore, 1983;
- C.C. Desinan, ESCURSIONI FRA I NOMI DI LUOGO, Società Filologica Friulana, Udine, 2002;
- D. Gaspardo (a cura di), INSEDIAMENTI PREISTORICI DEL FRIULI OCCIDENTALE, Società Naturalisti Silvia Zennari, Pordenone, 1997;
- G. Marchesini, ANNALI PER LA STORIA DI SACILE, (ristampa anastatica), Tipografia Editrice Bellavitis, Sacile, 1985;
- T. Miotti, FEUDI E GIURISDIZIONI DEL FRIULI OCCIDENTALE, Del Bianco Editore, 1980;
- P. Paschini, STORIA DEL FRIULI, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1990;
- R. Pavan, C. Taffarello, IL LIVENZA, Sito archeologico e percorsi botanici, Associazione Naturalisti Sacile, 2002;
- M. Peresani, C. Ravazzi, LE FORESTE DEI CACCIATORI PALEOLITICI, Società Naturalisti Silvia Zennari, Pordenone, 2010;
- L. Rupolo, CANEVA, CENNI STORICI, Parrocchia di Caneva, 1969.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, PROGRAMMI E CARATTERI DISTINTIVI

Art. 1

Finalità, autonomia e ruolo

1. Il Comune di Caneva è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi di democrazia, eguaglianza, pace e solidarietà sanciti dalla Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa vigente, garantendo, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti.
4. Il Comune tutela e sostiene la famiglia quale comunità naturale aperta alla partecipazione e realizzazione della donna, dell'uomo, dei giovani e degli anziani e quale riferimento di solidarietà sociale.
5. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali, alle norme di diritto internazionale ed ai trattati internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
6. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, favorisce e sviluppa forme di cooperazione, anche con le collettività locali di altri Stati, utili ai fini dello sviluppo della propria Comunità.
7. Il Comune di Caneva, in riferimento ai rapporti di gemellaggio, si propone di coltivare ed aumentare la collaborazione con i Comuni gemellati estendendola a tutti i settori dell'attività dell'Ente e della Comunità. A tal fine promuove e sostiene ogni forma di partecipazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni, attraverso iniziative culturali, sportive, scolastiche e turistiche.
8. Il Comune si adopera a diffondere ed a far diffondere lo spirito di accoglienza degli immigrati in un ambito multiculturale. A questo scopo, come disciplinato dalla legge,



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, assumendo iniziative finalizzate ad una proficua integrazione.

Art. 2

Elementi costitutivi

1. Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori di Caneva Capoluogo e delle frazioni di Fiaschetti, Fratta, Sarone e Stevenà. L'intero territorio è rappresentato dalla carta topografica 1:50.000 allegata in calce.
2. Il Comune ha, come suoi segni distintivi, uno stemma civico ed un gonfalone, riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1963. Il Comune usa il gonfalone secondo le norme stabilite dalla legge.

Art. 3

Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, dei servizi e degli impianti produttivi e commerciali, finalizzato ad una migliore qualità della vita.
2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione promuove piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio incentivando interventi finalizzati al risparmio energetico e all'uso di energie rinnovabili.
3. Il Comune favorisce lo sviluppo economico compatibilmente con le risorse ambientali disponibili e nel loro rispetto.
4. Disciplina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
5. Favorisce e promuove lo sviluppo delle attività produttive, industriali, agricole e dell'artigianato e delle relative necessarie infrastrutture.
6. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
7. Promuove e sostiene forme associative, di cooperazione e di autogestione.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

8. Aderisce alla Carta di Aalborg ed al conseguente Piano d'Azione stilato dal Forum di Agenda 21 locale, manifestando così l'intento di agire ed impegnarsi nell'ambito dello sviluppo sostenibile del territorio.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute sviluppando idonei strumenti di prevenzione. Attua idonei interventi per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza, promuovendo iniziative, servizi e metodologie atte a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, nonché ad assicurare il mantenimento e reinserimento nel tessuto delle relazioni familiari e sociali di appartenenza di anziani e di soggetti diversamente abili.
3. Consente, tutela e valorizza le proposte e attività attuate da cittadini, singoli o associati, finalizzate alla promozione del diritto alla salute.
4. Opera altresì con gli altri Enti nell'Ambito Socio-Assistenziale 6.1.

Art. 5

Tutela dei beni ambientali e storico-artistici

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Opera per il recupero e la conservazione della tradizionale toponomastica locale.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e del volontariato



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

1. Il Comune promuove e sostiene attività culturali che favoriscono la crescita delle persone e valorizza le tradizioni locali e il patrimonio di memoria dell'intera comunità.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune sostiene e favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni.
4. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni presenti nel territorio comunale. Per l'iscrizione al medesimo le Associazioni presentano apposita domanda.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO II

ISTITUTI DI GARANZIA E PARTECIPAZIONE

Art. 7

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalla legge e dall'apposito Regolamento.

Art. 8

Potere di nomina di un commissario ad acta

1. La legge e l'apposito regolamento disciplinano i casi e le modalità di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge.

Art. 9



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

Partecipazione popolare, istanza, petizione e diritto di iniziativa popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività istituzionale, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza convocando con periodicità annuale, un'assemblea pubblica in ogni singola frazione, al fine di illustrare alla cittadinanza i progetti, gli impegni, le opere del Comune con particolare attenzione alla frazione interessata.
2. I singoli cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta, indicando il luogo ove ricevere le risposte, su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
3. I cittadini possono rivolgere petizioni, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione Comunale, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
4. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte, redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
5. Il regolamento disciplina le modalità dell'istanza, della petizione e del diritto di iniziativa popolare.
6. Il regolamento e le relative modificazioni è approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati al Comune, arrotondati per eccesso, in prima votazione e con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati in seconda votazione.

Art. 10

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli istituti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione Comunale il referendum consultivo su questioni interessanti la collettività comunale.
2. Non sono ammessi referendum inerenti le seguenti materie:
 - Tributi e bilancio,
 - Designazioni e nomine,
 - Problemi del personale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

4. Il procedimento di indizione, svolgimento ed attuazione del risultato del referendum sono regolati dall'apposito regolamento.

Art. 11

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune recepisce l'articolo 12 dell'O.N.U. che così recita: "Gli Stati Parti alla presente convenzione devono assicurare al/ bambino/a, capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve essere offerta l'occasione affinché il/la bambino/a venga udito/a direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di una apposita istituzione, in accordo con le procedure della legislazione nazionale".
2. Il Comune riconosce nei ragazzi e nelle ragazze i cittadini di oggi e di domani, dotati di esigenze, capacità e risorse ed assicura ad essi l'espressione libera della propria opinione, dandone il giusto peso in relazione alla loro età ed al loro grado di maturità.
3. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, di cui potranno far parte coloro che sono compresi in una fascia di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni.
4. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale,
 - b) sport,
 - c) tempo libero,
 - d) giochi,
 - e) rapporti con l'associazionismo,
 - f) cultura e spettacolo,
 - g) pubblica istruzione,
 - h) assistenza ai giovani e agli anziani,



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

- i) rapporti con l'Unicef, con le altre organizzazioni internazionali e con altri Consigli comunali dei ragazzi.

5. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 12

Mediatore Civico

1. Ai fini di garantire l'indipendenza, l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini, il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del Mediatore Civico, anche in associazione con altri enti, definendo, attraverso un regolamento, le modalità della nomina, le funzioni e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 13

Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 14

Poteri del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale.
2. E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

3. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Congiuntamente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
5. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
7. L'elezione, la durata del Consiglio Comunale ed il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Vice Sindaco in caso di sua assenza od impedimento. Qualora si verifichi l'assenza di entrambi e sia già stato convocato il Consiglio Comunale, oppure lo stesso debba essere convocato per il rispetto di termini di legge, la presidenza sarà assunta dal Consigliere Anziano.
9. La qualifica di Consigliere anziano appartiene a colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, ai sensi della legge sull'ordinamento degli enti locali, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

Art. 15

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme relative:

- a) alla convocazione,
- b) alla validità delle sedute,
- c) all'organizzazione,
- d) alle nomine e designazioni,
- e) alla pubblicità delle sedute,
- f) alla modalità delle votazioni,
- g) alla modalità della verbalizzazione,
- h) all'istituzione e funzionamento delle Commissioni consiliari,
- i) all'istituzione e funzionamento dei Gruppi di lavoro non consiliari,
- j) allo status, ai diritti e alle dimissioni dei Consiglieri comunali,
- k) alla costituzione ed organizzazione dei Gruppi consiliari

sono fissate dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, quest'ultimo approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati al Comune, arrotondati per eccesso, in prima votazione e con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati in seconda votazione.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del medesimo Regolamento.

Art. 16

Doveri del Consigliere

- 1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e, se istituite, di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
- 2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive (non computando nel numero le sedute di prosecuzione dei lavori di una seduta ad altro giorno) sono dichiarati decaduti dalla carica.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo le seguenti modalità:
- a) l'iniziativa dell'avvio della procedura è riservata in capo a ciascun componente del Consiglio Comunale, con istanza motivata al Sindaco;
 - b) almeno 15 giorni prima di quello in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta di decadenza, il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, provvede a far notificare in forma giudiziale la proposta di decadenza al Consigliere interessato, assegnandogli un termine, non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della notifica, per presentare giustificazioni o controdeduzioni per iscritto;
 - c) se entro il termine prefissogli il consigliere non ha presentato alcuna giustificazione, oppure quelle adottate non siano ritenute plausibili dal Consiglio Comunale, il medesimo Collegio lo dichiara decaduto, a maggioranza semplice, in seduta pubblica e con votazione segreta; qualora siano trascorsi 90 giorni dalla notifica giudiziale della proposta di decadenza al Consigliere Comunale, senza che il Consiglio Comunale abbia adottato alcun provvedimento, il procedimento si estingue.

Art. 17

Garanzie delle minoranze

1. Le presidenze delle commissioni consiliari di controllo, di garanzia, di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, ove costituite, spettano alle opposizioni.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale

Art. 18

Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca senza formalità e la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sei, tra cui un Vice Sindaco. E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può nominare fino ad un massimo di due Assessori non Consiglieri, senza attribuire loro le funzioni di Vice Sindaco. I due Assessori dovranno essere individuati



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

all'interno delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate al Sindaco eletto.

2. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale in capo all'Assessore non Consigliere vengono accertate nel corso della seduta consiliare nella quale il Sindaco comunica l'avvenuta nomina dello stesso.
3. L'Assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, ma non di voto, esclusivamente in caso di trattazione di argomenti inerenti il proprio referato.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assessore anziano per età.
5. I compiti, le funzioni, le competenze e la durata in carica della Giunta Comunale sono fissati dalla Legge e dal presente Statuto.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

Art. 19

Attribuzioni, competenze e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto secondo le disposizioni indicate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni e le attribuzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco esercita le competenze e le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della normativa vigente.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si osservano le modalità stabilite dalla Legge.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, senza poteri di firma con rilevanza esterna, mantenendo le proprie funzioni di indirizzo e di controllo.



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 20

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'attività degli uffici, dei servizi e del personale, volta a conseguire i fini propri dell'azione amministrativa comunale, è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità ed è disciplinata dalla Legge e dall'apposito Regolamento.

Art. 21

Diritto di accesso agli atti

1. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione o di ottenere il rilascio di copia degli atti amministrativi e degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento

Art. 22

L'ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati dalla legge e dall'apposito Regolamento.
2. La nomina, composizione, durata e funzioni del Collegio dei revisori del conto sono disciplinate dalla legge e dall'apposito Regolamento.

Art. 23

Soggetto competente al rilascio del permesso di costruire



Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal Responsabile del competente ufficio comunale, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Art. 24

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per:
 - il funzionamento degli organi;
 - l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici;
 - l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - l'esercizio delle funzioni dell'ente;
 - tutti gli altri previsti dal vigente ordinamento giuridico.

Art. 25

Revisione dello Statuto

1. Lo statuto e le relative modificazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto e le relative modificazioni sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Lo statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.